



COMUNE di CASTELFRANCO in MISCANO

Provincia di Benevento

Viale Roma, n. 12 – 82022 Castelfranco in Miscano (BN)

Tel: 0824/960066 – Fax: 0824/960297

P.Iva: 00437840622- Codice Fiscale: 82002270625

Sito internet istituzionale: www.comune.castelfrancoinmiscano.bn.it

Posta elettronica certificata: protocollo.castelfrancoinmiscano@asmepec.it

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

n. 31 del 27-12-2022

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 19:00 in Castelfranco in Miscano, nella sala delle adunanze, su invito diramato dal Sindaco e consegnato ai singoli componenti nei termini e con le modalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Nominativo	Qualifica	Presenza
Giallonardo ANDREA	Sindaco	Presente
Martucci GIUSEPPE	Consigliere	Presente
Verrilli ANGELO	Consigliere	Presente
Panella MASSIMO MICHELE	Consigliere	Presente
Vecchiolla ROMOLO	Consigliere	Presente
Santoro SANDRO PASQUALE	Consigliere	Presente
Verrilli MARIA	Consigliere	Presente
Petruccelli EMILIANO	Consigliere	Presente
Morcone ANTONIO PIO	Consigliere	Assente
Verrilli BRUNO	Consigliere	Assente
Roberti LEONARDO	Consigliere	Assente

Presiede l'adunanza: Avv. Andrea Giallonardo.

Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Hermann Franchini.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, invita i convocati a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto di seguito indicato:

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM.II. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'allegata proposta di deliberazione;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole reso dal revisore dei conti con verbale n. 15 assunto al protocollo dell'ente n. 4494/2022;

ATTESA la propria competenza a procedere;

UDITO l'intervento del Sindaco il quale illustra la proposta e successivamente, attesa l'assenza di ulteriori interventi, la sottopone alla votazione dei presenti;

RITENUTO di condividere tutto quanto riportato nell'allegata proposta;

CON votazione unanime favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge da parte dei Consiglieri presenti;

DELIBERA:

di **APPROVARE** l'allegata proposta di deliberazione ed avente ad oggetto: "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2021.*" avanzata dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione unanime favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge da parte dei Consiglieri presenti;

DELIBERA:

di **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.



COMUNE di CASTELFRANCO in MISCANO

Provincia di Benevento

Viale Roma, n. 12 – 82022 Castel Franco in Miscano (BN)

Tel: 0824/960066 – Fax: 0824/960297

P.Iva: 00437840622- Codice Fiscale: 82002270625

Sito internet istituzionale: www.comune.castelfrancoinmiscano.bn.it

Posta elettronica certificata: protocollo.castelfrancoinmiscano@asmepec.it

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 19-12-2022

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM.II. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii che attribuisce, tra l'altro, all'organo consiliare:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

VISTO che ai sensi del T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

CONSIDERATO che i provvedimenti ricognitori di cui sopra – adempimenti obbligatori anche nel caso in cui il comune non possieda partecipazioni - sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del

2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

PRESO ATTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

PRESO ATTO altresì dell'inserimento nell'art. 24 del T.U.S.P. del seguente comma 5bis: *"A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione"*;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

PREMESSO altresì che l'articolo 24 del TUSP nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

PRESO ATTO che per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: *"il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione*

le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che, eventualmente, dovevano essere alienate;

DATO ALTRESÌ ATTO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 27/12/2019 è stata operata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche con ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2018 e individuazione delle partecipazioni da alienare o valorizzare e che tale delibera non prevedeva un nuovo piano di razionalizzazione;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 23/12/2020 è stata operata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche con ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2019 e individuazione delle partecipazioni da alienare o valorizzare e che tale delibera non prevedeva un nuovo piano di razionalizzazione;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30/12/2021 è stata operata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche con ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2020 e individuazione delle partecipazioni da alienare o valorizzare e che tale delibera non prevedeva un nuovo piano di razionalizzazione;

EVIDENZIATO, pertanto, che dopo la revisione il comune di Castelfranco in Miscano risultava al 31/12/2021 titolare della seguente partecipazione societaria:

Codice fiscale società partecipata	Ragione sociale / denominazione	Finalità	Forma giuridica dell'Ente	Codice ateco	Quota % partecipazione diretta	Quota % partecipazione indiretta
05166621218	ASMET Soc Cons. a r. l.	Servizi informatici e di digitalizzazione PA	Società consortile a resp. limitata	82.99.99	0,22%	0%

DATO ATTO che la suddetta partecipazione non è interessata dalle preclusioni di cui all'art. 20 comma 2 lettera a) del TUSPP riguardando essa l'autoproduzione di servizi strumentali al funzionamento dell'ente (in particolare per il Comune di Castelfranco in Miscano, cura il sito internet comunale, posta elettronica certificata, posta elettronica e conservazione elettronica dei documenti), nonché dalle ulteriori caratteristiche previste nelle lettere da b) a g) del citato comma 2 per quanto attinente alla rispettiva tipologia;

CONSIDERATO che il Comune di Castelfranco in Miscano è inoltre coinvolto nelle seguenti ulteriori entità non regolate dal TUSPP e pertanto non oggetto della analisi di cui al citato art. 20 del medesimo Testo Unico e che qui si riportano ai soli fini del rispetto degli obblighi di trasparenza:

Codice fiscale società partecipata	Ragione sociale / denominazione	Finalità	Forma giuridica dell'Ente	Codice ateco	Quota % partecipazione diretta	Quota % partecipazione indiretta
06781060634	CONSORZIO ASMEZ	Formazione del personale ed amministratori locali	Consorzio	63.11.20	0,06%	0%
92051670641	ENTE D'AMBITO "CALORE IRPINO" (in liquidazione)	Consorzio obbligatorio enti locali per esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche.	Consorzio	84.11.10	0,13%	0%

PRESO ATTO quindi che relativamente alle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, non è necessario predisporre un nuovo Piano di razionalizzazione per il 2022;

PRESO ATTO che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE:

di riportare ed approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

di CONSERVARE nelle forme ed entità attuali le partecipazioni di seguito riportate in quanto nessuna di esse risulta caratterizzata da situazioni rispetto alle quali la legge imponga la dismissione:

Codice fiscale società partecipata	Ragione sociale / denominazione	Finalità	Forma giuridica dell'Ente	Codice ateco	Quota % partecipazione diretta	Quota % partecipazione indiretta
05166621218	ASMET Soc Cons. a r. l.	Servizi informatici e di	Società consortile a	82.99.99	0,22%	0%

complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.»

RIBADITO inoltre che la Corte dei conti dispone: *"... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quote"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."*

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

DATO ATTO che:

- il Comune di Castelfranco in Miscano ha adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 01/04/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;
- per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune di Castelfranco in Miscano, con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 20/09/2017, ha effettuato una revisione straordinaria di tutte

		digitalizzazione PA	resp. limitata			
--	--	------------------------	----------------	--	--	--

di **DARE ATTO** che la medesima decisione di conservare nelle forme ed entità attuali la suddetta partecipazione societaria è stata adottata in occasione della rilevazione relativa all'annualità scorsa e che pertanto non è necessario relazionare in base all'attuazione della stessa in quanto nessuna attuazione era necessaria;

di **PREDERE ATTO** che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;

di **DARE ATTO** che il Comune di Castelfranco in Miscano è, altresì, coinvolto (sempre facendo riferimento alla situazione al 31/12/2021) nelle seguenti ulteriori entità non regolate dal TUSPP e pertanto non oggetto della analisi di cui al citato art. 20 del medesimo Testo Unico, effettuata con la presente proposta, ma del censimento delle partecipazioni di cui all'art. 17 commi 3 e 4 del D.L. 90/2014 che verrà realizzato compilando i dati da "caricare" sul portale del MEF:

Codice fiscale società partecipata	Ragione sociale / denominazione	Finalità	Forma giuridica dell'Ente	Codice ateco	Quota % partecipazione diretta	Quota % partecipazione indiretta
06781060634	CONSORZIO ASMEZ	Formazione del personale ed amministratori locali	Consorzio	63.11.20	0,06%	0%
92051670641	ENTE D'AMBITO "CALORE IRPINO" (in liquidazione)	Consorzio obbligatorio enti locali per esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche.	Consorzio	84.11.10	0,13%	0%

di **PRENDERE ATTO** di **PRECISARE** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

di **TRASMETTERE** la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune;

di **INOLTARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione per le comunicazioni previste, ai sensi dell'art. 20, co 3, del TUSP, con le modalità di cui all'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., e in esecuzione del D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii.;


di **INVIARE** copia della presente documentazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P, individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo, con le modalità e i termini da essa stabiliti;

di **INCARICARE** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

di **DEMANDARE** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

di **STABILIRE** che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

IL RESPONSABILE
Avv. Andrea Giallonardo



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Castelfranco in Miscano, 19-12-2022


Il Responsabile del Settore
Avv. Andrea Giallonardo

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.


Castelfranco in Miscano, 19-12-2022

Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario
Avv. Andrea Giallonardo




Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Avv. Andrea Giallonardo



Il Segretario Comunale
Dott. Hermann Franchini



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, responsabile del settore competente alla pubblicazione attesta che il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato in copia all'Albo Pretorio Comunale in data _____ con n. _____ del registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Castelfranco in Miscano, _____

Il Messo Comunale
Ag. Angela Vecchiolla

Il Responsabile della Pubblicazione



ESEGUIBILITA'/ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

- dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data dall'approvazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;
- attesta che la deliberazione di cui al presente verbale è esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;

Castelfranco in Miscano, 27-12-2022

Il Segretario Comunale
Dott. Hermann Franchini

